



Allegato 7
PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO redatto dalla Regione Emilia
Romagna – Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato 17/03/2003 -
Scala 1:25000




Regione Emilia-Romagna

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Legge 18 maggio 1989, n. 183

Legge 11 dicembre 2000, n. 365





PERIMETRAZIONE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Scala 1:25000

TAVV. 240NE - 240SE

Adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 3/2 del 03 ottobre 2002
Approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 350 del 17 marzo 2003






Aree a rischio idrogeologico


 *Art. 2 ter - alveo*

Art. 3 - aree ad elevata probabilità di esondazione


 *Art. 3 - comma 8*


 *Art. 3 - comma 1 lettera b - fascia a maggiore pericolosità*


 *Art. 3 - comma 1 lettera b*

 *Art. 3 - comma 1 lettera a*

Art. 4 - aree a moderata probabilità di esondazione

 *Art. 4 - comma 3*


 *Art. 4 - comma 2*


 *Art. 6 - aree di potenziale allagamento*


 *Art. 5 - aree a bassa probabilità di esondazione*

 *Limite Unità Idromorfologiche Elementari*

 *Art. 13 - R1 (rischio moderato)*

 *Art. 13 - R2 (rischio medio)*

 *Art. 13 - R3 (rischio elevato)*


 *Art. 13 - R4 (rischio molto elevato)*

Inquadramento su base topografica derivata dalle immagini raster
delle tavole a scala 1:25.000 della Carta Tecnica Regionale.
Elaborazioni Cartografiche a cura della Segreteria Tecnico Operativa A.d.B.

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Legge 18 maggio 1989, n. 183
Legge 11 dicembre 2000, n. 365



NORMATIVA

APPROVATO CON DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 350 DEL 17 MAR. 2003



idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

4. A tutti gli alvei dei corsi d'acqua del territorio dei Bacini Romagnoli si applicano inoltre i criteri e gli indirizzi per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa di cui ai "Criteri e indirizzi per i programmi ittici provinciali e la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel parco regionale del Delta del Po" approvato dall'Assemblea del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po con delibera n. 2 della seduta del 10 febbraio 1999, contenuti agli articoli da 5 a 8 del documento citato.
5. Tutti gli interventi attuati all'interno dell'alveo, che provochino una modifica della morfologia dello stesso od occupazione di spazio interessabile dalle acque, devono essere sottoposti ad adeguate verifiche idrauliche preliminari, da compiersi in base alle norme tecniche di cui al comma 4 del successivo articolo 7.

Art. 3

Aree ad elevata probabilità di esondazione

1. Le aree di cui al presente articolo sono distinte in:
 - a) aree adiacenti ai tratti collinari e montani dei corsi d'acqua, secondo la definizione di cui all'art. 2;
 - b) aree adiacenti ai tratti di pianura dei corsi d'acqua secondo la definizione di cui all'art. 2; in queste aree si individua una fascia a maggiore pericolosità, dovuta all'effetto dinamico dell'acqua esondata, di ampiezza pari a 300 m dal piede esterno degli argini o dal limite esterno dell'alveo, per i tratti non arginati.
2. Nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1 sono consentiti:
 - gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non

pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

- demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e senza aumento di superficie o volume, ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario e di sicurezza.

3. Nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1 sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino sensibilmente il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

- interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio, nuovi manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi; i progetti relativi ai suddetti interventi dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica;
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e dei relativi manufatti di servizio riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili. I progetti relativi ai suddetti interventi dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità idraulica competente. I criteri per la redazione degli studi di compatibilità idraulica sono stabiliti dall'Autorità di Bacino con apposite norme tecniche ai sensi del comma 4 del successivo articolo 7.

4. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a); sono mantenute le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti riguardanti nuove edificazioni ed ampliamenti, purché si dimostri che tali interventi non comportino un aumento sensibile del rischio connesso a possibili esondazioni e non ostacolino il regolare deflusso delle acque né provochino conseguenze negative sulla sicurezza idraulica di altre parti del territorio. A tal fine, in sede di autorizzazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico, dovrà essere acquisito il parere favorevole dell'autorità

idraulica competente sul corso d'acqua da cui può originare l'esondazione che potrà prescrivere tutte le misure di mitigazione del rischio ritenute necessarie.

5. Nelle aree di cui al comma 1, lettera b), ricadenti nella fascia di maggiore pericolosità, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono mantenute le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti riguardanti nuove edificazioni e ampliamenti. In sede di autorizzazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico, dovranno essere prescritte tutte le misure di mitigazione del rischio ritenute necessarie. L'Autorità di Bacino con una propria Direttiva definisce i tiranti idrici di riferimento e gli eventuali accorgimenti tecnico-costruttivi. In attesa di tale Direttiva il riferimento per le misure da adottare è la presenza di un tirante idrico sul piano campagna pari a 50 cm. L'ambito tipologico esemplificativo delle misure da adottare è il seguente:
 - impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra del tirante idrico di riferimento;
 - diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;
 - esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;
 - realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.
6. Nelle aree di cui al comma 1, lettere a) e b), ricadenti nella fascia di maggiore pericolosità, sono consentite nuove previsioni tramite varianti al P.R.G. previste dall'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua da cui può originare l'esondazione, che dovrà prescrivere le necessarie misure atte a contenere il livello di rischio connesso alle esondazioni.
7. Per tutte le aree di cui al comma 1, lettera b), non ricadenti nella fascia di maggior pericolosità valgono le prescrizioni di cui al successivo art. 4 relativo alle Aree a moderata probabilità di esondazione.
8. Per le aree perimetrate ai sensi della L.267/98 di cui all'art. 2bis comma 5, cartografate come "Aree ad elevata probabilità di esondazione" valgono le disposizioni previste per le aree di cui al primo comma lett. a).